



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000102 | 19/04/2019
CAL_MARCHE | A

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
III Commissione assembleare permanente

e p.c.

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Al Presidente della
II Commissione assembleare permanente

Al Presidente della
IV Commissione assembleare permanente

Al presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: **Proposta di legge regionale n. 281/19**, ad iniziativa del Consigliere Biancani concernente:
 "Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione".
 Assegnazione

Si assegna alla III Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta viene, altresì, trasmessa alle Commissioni assembleari II e IV ai fini di quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, del Regolamento interno nonché alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da
Antonio Mastrovincenzo

Data e ora della firma: 18/04/2019 15:41:27

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regione Marche • Assemblea legislativa • Piazza Cavour, 23 • 60121 Ancona • T. 071/22981
www.assemblea.marche.it



0002692 18/04/2019
CRMARCHE A

Proposta di legge

DISCIPLINA REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ad iniziativa del consigliere regionale
Andrea Biancani

A: III Com. ref.
II e IV Com. parere ex art 82, comma 1, R
CAL parere ex art 11, comma 4, 12 4/2007
CREI parere ex art 4, comma 1, lett c), 12 15/2008
Consiglio ex art 82, comma 4, R
Consulta ex art 82, comma 2, R

Signori Consiglieri,

la regolamentazione dell'accesso alle spiagge degli animali d'affezione deve necessariamente rispondere alla duplice esigenza di tutelare gli interessi legittimi sia dei soggetti che possiedono animali sia di coloro che, invece, desiderano trascorrere le vacanze senza condividere con cani e gatti la permanenza in spiaggia, favorendo altresì una corretta gestione ambientale del territorio e la necessità ineludibile della tutela igienico-sanitaria della popolazione.

Come in molte regioni italiane, nelle Marche la possibilità di accesso alle spiagge degli animali d'affezione è disomogenea.

Infatti il vigente regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 " Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistico -ricreative" prevede (art.3), durante la stagione balneare, un generale divieto di condurre cani o altri animali sugli arenili e nelle acque del litorale marittimo marchigiano, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti e per i cani destinati al soccorso in mare, lasciando poi (art. 9) ai comuni la facoltà di derogare a tale divieto.

Le varie ordinanze comunali quindi disciplinano questa problematica in modo differente.

Infatti in molte località turistiche, dal 1 aprile al 30 settembre, è vietato portare i cani o altri animali in spiaggia, fatte salve le eccezioni sopra evidenziate ed a precise condizioni. Altri comuni invece hanno permesso agli stabilimenti balneari di garantire l'accesso ai medesimi animali mentre altri ancora hanno riservato per il medesimo fine porzioni di spiaggia libera.

Poiché gli animali d'affezione sono ormai parte integrante della famiglia (dal Rapporto Italia Eurispes 2019 risulta infatti che un terzo degli italiani vive in casa con almeno un animale e in particolare 7 milioni sono gli italiani che possiedono un cane) è evidente come nella scelta della meta per le vacanze estive risultino privilegiate proprio quelle località in grado di garantire una tutela maggiore ai turisti "accompagnati".

In Italia il c.d. turismo "dog friendly" comporta un giro d'affari di più di 20 milioni di euro, con una crescita annua del 4 per cento. Negli ultimi anni la vacanza con il cane ha registrato un'impennata tale da rivoluzionare l'offerta turistica e cambiare il volto di alcune località balneari, almeno di quelle più reattive (ad es: in Toscana ed Emilia Romagna).

La disciplina delle modalità di accesso alle spiagge marchigiane degli "amici a 4 zampe" ha quindi inevitabili riflessi indiretti anche sull'economia regionale con riferimento agli imprenditori turistici delle nostre zone balneari, oltre a rappresentare uno strumento per contrastare il triste fenomeno dell'abbandono degli animali proprio durante il periodo estivo che, oltre ad essere una pratica incivile, è anche causa di molti incidenti.

L'intervento normativo in esame, anche al fine di incrementare i flussi turistici delle nostre località balneari, regola l'accesso sulle spiagge marchigiane degli animali d'affezione, con particolare riguardo ai cani, mediante un'offerta di servizi più specializzata e rispondente ai bisogni di questo particolare mercato, condizionandolo al rispetto di regole uniformi per la permanenza degli animali in questione dirette al soddisfacimento delle varie esigenze dei fruitori del litorale marchigiano, sino ad oggi lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni comunali interessate.

L'art 1 descrive le finalità della legge nel senso sopra precisato.

L'art. 2, per quanto attiene alle modalità di accesso dei cani ed altri animali nelle spiagge libere, contiene un mero rinvio alla disciplina contenuta nel vigente regolamento regionale 2/2004.

Gli articoli 3, 4 e 5 introducono una disciplina specifica per i concessionari di aree demaniali marittime che intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione per accogliere il c.d. "turismo dog- friendly".

Il concessionario è tenuto in primo luogo a comunicare al comune competente, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n 241/1990, la sua disponibilità ad accogliere cani accompagnati con eventuale utilizzo della porzione di mare antistante l'area in concessione per la balneazione dei medesimi.

Vengono poi dettagliatamente elencate le prescrizioni minime da seguire al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria della popolazione, la sicurezza dell'utenza balneare nonché il benessere dei cani stessi.

L'art. 6 contempla la possibilità del comune di concedere, nel rispetto del proprio piano particolareggiato di spiaggia, un tratto di arenile disponibile ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare cani accompagnati.

L'art. 7 prevede che i concessionari che soddisfano le esigenze particolari del turista "dog

friendly" siano identificabili mediante esposizione di apposito logo regionale.

L'art. 8 prevede le modalità di implementazione delle banche dati istituzionali di informazione al turista accompagnato dal cane, prevedendo una sezione apposita da aggiornare con le notizie fornite dai comuni medesimi e ,ove possibile, anche mediante collegamento ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.

L'art. 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 1
(*Finalità*)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nella legge 4 novembre 2010, n. 201: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animale da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", dell'art. 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e della legge regionale 20 gennaio 1997, n 10 " Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica "pet friendly" ,promuove e disciplina l'accesso degli animali d'affezione sulle spiagge in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti.

Art. 2
(*Spiagge libere*)

1. Per l'accesso degli animali d'affezione sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 (Uso delle spiagge) e 9 (Integrazioni) del Regolamento Regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull' utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico- ricreative", garantendo comunque il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia ed il benessere degli animali medesimi.

Art. 3
(*Spiagge oggetto di concessione demaniale marittima*)

1. I concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative possono consentire l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione nel tratto di arenile a disposizione secondo modalità tali da garantire il contemperamento dei diversi interessi coinvolti ed il rispetto delle disposizioni contenute in questa legge.

Art.4
(*Spiagge dog- friendly*)

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel Regio Decreto 30 marzo 1942, n 327 "Codice della Navigazione", i concessionari di cui all'art.3 che, al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica regionale "pet friendly", intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione all'accoglienza dei cani accompagnati, mediante individuazione di un area appositamente attrezzata, con eventuale utilizzo di uno specchio acqueo antistante l'area medesima, presentano entro il 31 marzo di ogni anno al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con allegata la planimetria dell'area appositamente attrezzata destinate a tali scopi.
2. Nelle spiagge di cui al comma 1 si osservano almeno le seguenti prescrizioni:
 - a) l'area attrezzata deve mantenere una distanza minima di 6 metri dalla concessione confinante, tranne l'ipotesi di concessione confinante con spiaggia libera e l'ipotesi di rilascio di dichiarazione di assenso da parte del concessionario confinante;
 - b) l'area riservata ai cani deve mantenere una distanza minima dalle eventuali altre aree del medesimo concessionario di almeno tre metri ovvero , in alternativa, essere dotata di apposita recinzione di almeno un metro di altezza;
 - c) è consentito l'accesso esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia;
 - d) il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità dalla quale risulti l'esame parassitologico negativo o il trattamento antiparassitario eseguito negli ultimi sessanta

giorni ovvero del libretto in corso di validità dal quale risultano eseguite le vaccinazioni nei confronti della rabbia, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. Gli animali che non risultano in regola con tale documentazione non possono accedere alle zone ad essi riservate. Per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea vigente in materia;

- e) il concessionario è tenuto ad identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo sia la porzione di mare destinata alla balneazione dei cani che deve corrispondere allo specchio acqueo antistante l'area attrezzata per la loro accoglienza;
 - f) per raggiungere lo specchio acqueo e per uscirne è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio;
 - g) la balneazione dei cani deve avvenire alla presenza in acqua del proprietario o detentore, per evitare il vagare degli animali senza controllo al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza balneare;
 - h) il concessionario deve garantire interventi periodici di pulizia e risanamento della spiaggia e dello specchio acqueo, fermo restando l'obbligo del proprietario o possessore di rimuovere eventuali deiezioni degli animali, compreso l'eventuale strato di sabbia coinvolto, depositandole negli appositi contenitori installati sull'area attrezzate;
 - i) le aree attrezzate devono essere provviste di un servizio doccia ad uso esclusivo degli cani e di spazi idonei a consentire in qualsiasi momento agli animali ospitati il riparo dal sole e l'abbeveraggio;
 - j) è sempre consentito l'accesso dei cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con disabilità ed ai cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
 - k) è vietato l'accesso dei cani in altre aree della spiaggia destinate ai bagnanti ed attrezzate per particolari scopi quali, a titolo esemplificativo, piscine, docce, attività ludiche e sportive;
3. Le informazioni di cui alle lettere c) e d) sono riportate dal concessionario su apposito registro messo a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Il concessionario con apposita informativa, anche cartellonistica, ha l'obbligo di comunicare ai bagnanti proprietari o detentori dei cani le modalità di accesso e di utilizzo sia dell'arenile sia dello specchio acqueo a disposizione.
5. Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45bis del R.D n 327/1942, gestiscono le attività oggetto della concessione.
6. I comuni competenti per territorio regolamentano, per gli aspetti di competenza, le attività consentite nei tratti di arenile a cui si riferiscono le SCIA di cui al comma 1.

Art. 5

(Sorveglianza nelle spiagge dog-friendly)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e svolge una costante attività di vigilanza sul cane.
2. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali devono sostare entro il perimetro dell'area attrezzata di cui al comma 1 dell'art. 3 e comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
3. Il proprietario o detentore deve altresì dotarsi di museruola da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti.

4. Il comune e le autorità di polizia e di vigilanza competenti garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 2.

Art.6

(Iniziative comunali per le spiagge dog-friendly)

1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei piani particolareggiati di spiaggia, possono prevedere tratti di arenile, appositamente delimitati, da destinare in concessione alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare animali d'affezione accompagnati. Le associazioni gestiscono tali aree a proprie spese, utilizzando fondi resi eventualmente disponibili dai comuni.

Art. 7

(Logo)

1. Il Comune competente per territorio, previa richiesta ed a seguito della verifica positiva del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, autorizza i concessionari di "spiagge dog- friendly" ad utilizzare apposito logo individuato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore di questa legge.

Art.8

(Pubblicizzazione dei servizi e delle modalità di accoglienza)

1. I comuni tramettono l'elenco dei tratti di arenile ove è consentito l' accesso degli animali d'affezione alla struttura regionale competente per l'implementazione delle banche dati istituzionali di informazione al turista.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali un'apposita sezione, da aggiornare con le notizie fornite dai comuni ai sensi del comma 1, anche attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.

Art.9

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.